

L'associazione si impegna a fornire la sua collaborazione per:

1. in collaborazione e su coordinamento dell'ufficio Provinciale preposto, fornire vigilanza, assistenza, soccorso e pronto intervento in caso di eventi calamitosi mettendo a disposizione tutto il personale e le attrezzature disponibili.

ART 3 – (Impegni economici della Provincia di Roma)

La Provincia si impegna ad erogare all'Associazione Protezione Civile Simbruini (PCS) un importo da concordarsi in Euro 3.000,00, per le attività che saranno svolte, come sopra descritte, nel corso di validità della presente convenzione e a titolo di rimborso forfettario per le spese sostenute nell'espletamento delle finalità di cui alla presente Convenzione.

Il suddetto rimborso omni comprensivo verrà liquidato in due tranches rispettivamente del 50%. La prima tranche alla stipula della convenzione per consentire l'operatività dell'associazione. La seconda tranche a rendicontazione delle spese sostenute che dovrà avvenire mediante redazione di apposita relazione sulle attività svolte.

ART 4 –(Assicurazione)

L'associazione di volontariato Associazione Protezione Civile Simbruini (PCS) garantisce che garantisce che i volontari inseriti nelle attività siano coperti da assicurazione contro infortuni, responsabilità civile verso terzi, conformemente a quanto previsto dall'art. 4-6 della legge 266/91, manlevando l'Ufficio Protezione Civile della Provincia di Roma da ogni responsabilità derivante dalle attività svolte per effetto della presente convenzione.

ART 5 –(I referenti in caso di Allerta)

Nei periodi di allertamento per eventi calamitosi, l'associazione Protezione Civile Simbruini (PCS) garantirà l'espletamento dei servizi oggetto della convenzione. All'atto della stipula, inoltre, l'associazione fornirà almeno un recapito telefonico in funzione h24 per eventuali comunicazioni ed attivazione in caso di emergenza. La Provincia garantisce la vigilanza e l'assistenza h 24 per il tramite della Sala Operativa Integrata ai recapiti 06/67665311 e 800098724 (Numero Verde) e tramite i dipendenti dell'Ufficio Protezione Civile in reperibilità secondo turnazione mensilmente comunicata alla Sala Operativa.

ART 6 –(Termini di validità della Convenzione)

La presente convenzione ha validità un anno a decorrere dal 06/02/2013 fino al 05/02/2014. Alla scadenza potrà essere rinnovata previo apposito atto. Nel caso di mancato rinnovo della presente convenzione, le attrezzature di proprietà Provinciale ed date in comodato d'uso all'Associazione dovranno essere restituite alla Provincia di Roma senza alcun riconoscimento.

L'associazione alla scadenza della convenzione dovrà presentare relazione scritta sulle attività e/o interventi svolti unitamente alla rendicontazione delle spese eventualmente sostenute.

ART 7-(Recesso)

La mancata osservanza di una qualsiasi parte della convenzione, per decisione motivata e scritta da parte della Provincia di Roma comporterà la revoca della convenzione stessa.

Le parti potranno recedere dalla presente convenzione in ogni momento, con atto motivato e con preavviso di 90 (novanta) giorni, in tal caso saranno fatte salve le spese già